

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 5
Atto esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

STATUTO

ASSOCIAZIONE INSIEME PER I PAZIENTI DI ONCOLOGIA POLMONARE APS

Adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore inerenti le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del D.Lgs. 117/2017 sospensivamente condizionato per intero, in quanto alla sua efficacia, all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2, D.Lgs. 117/2017. Di contro, lo statuto attualmente vigente, corrispondente ai requisiti ONLUS ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva precedentemente richiamata.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Associazione insieme per i pazienti di oncologia polmonare aps" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
5. Il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed operative o uffici all'interno del territorio nazionale.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende operare a favore delle persone affette da patologie oncologiche polmonari e dei loro familiari, al fine di migliorare le attuali condizioni di vita, prevenire condizioni maggiormente invalidanti e/o una peggiore degenerazione della malattia stessa.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi n.ri 104/92 e 112/2016
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2. L'Associazione intende perseguire le finalità di cui al precedente articolo attraverso le seguenti attività:

- organizzare iniziative e gruppi volti al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da neoplasia polmonare e loro familiari anche attraverso incontri individuali o con le famiglie per aiutarli nella gestione della patologia e per tenerli costantemente informati sulle novità e possibilità terapeutiche;

- essere punto di riferimento e di aggregazione per tutti i malati e i loro familiari sviluppando un sistema di comunicazione e supporto anche "on line" che consenta ai malati e alle loro famiglie di accedere in tempi rapidi ad informazioni e strumenti messi a disposizione dall'associazione, soprattutto laddove la dislocazione geografica non consenta di partecipare agli incontri organizzati dall'Associazione stessa;

- promuovere e sostenere un processo che porti i pazienti ed i familiari ad assumere un ruolo attivo e responsabile nella gestione della malattia e che garantisca la centralità e la partecipazione degli stessi nei processi decisionali di cura;

- dialogare con gli ambiti sanitari, scientifici ed istituzionali per segnalare le esigenze prioritarie per i malati e le loro famiglie, ed interloquire al fine di stimolare una tempestiva approvazione di nuove cure, stimolando e favorendo un più frequente utilizzo di un approccio multidisciplinare alle problematiche segnalate;

- raccogliere costantemente informazioni riguardanti l'evoluzione della malattia, la ricerca scientifica, le possibilità di cura, le possibilità di assistenza sociale fornite dalle istituzioni al fine di creare utili database e diffondere tali informazioni a tutti i malati ed ai loro familiari;

- organizzare seminari, incontri, iniziative ricreative, culturali per i malati, le loro famiglie, le persone interessate e la popolazione;

- provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica per progetti di utilità sociale sulle neoplasie polmonari, attraverso erogazioni a favore di Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nel settore della ricerca scientifica;

- promuovere progetti di solidarietà sociale tra cui iniziative associativo-educative e culturali al fine della raccolta fondi, promuovere ed organizzare, inoltre, occasionali iniziative o

manifestazioni per la raccolta di fondi necessari allo sviluppo dell'associazione servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri associati e da volontari;

- tutelare e promuovere i diritti dei pazienti e dei loro familiari attraverso il dialogo sia a livello nazionale sia a livello internazionale con le istituzioni, le strutture sanitarie, le aziende farmaceutiche;
- sensibilizzare, a tutti i livelli, sulle peculiari problematiche che la malattia determina per i malati e per i loro familiari;
- promuovere indagini sulla popolazione per acquisire e fornire informazioni aggiornate su questi tumori;
- sensibilizzare la popolazione, il mondo dei media, il mondo sanitario e il mondo della ricerca su queste patologie e sulla necessità della prevenzione;
- diffondere la conoscenza e favorire lo sviluppo di comportamenti e di attività utili alla prevenzione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il Vice presidente
 - e) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente

e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
-

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo nel corso del mandato devono essere deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni* prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video-conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 DLgs 117/2017;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

(*) Al momento attuale si è in attesa dell'emanazione del Decreto, che potrebbe comportare ulteriori modifiche/integrazioni all'articolo qui in esame.

Bianchi A.

**Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
ed esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3**

VERBALE DI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS. n. 117/2017

Verbale di Assemblea Straordinaria del 26 ottobre 2020

L'anno 2020, il giorno 26, del mese di ottobre, alle ore 21.15, si è riunita in teleconferenza ai sensi dell'art. 8, comma 5 del vigente statuto, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare Onlus - Associazione IPOPOP Onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del vigente statuto il Signor Bruno Aratri, che chiama a fungere da segretario la Signora Adele Milani.

Il Presidente constato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso a mezzo telematico, con evidenza dell'avvenuto ricevimento, così come previsto dall'art. 7, comma 4 dello statuto, contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, che sono collegati personalmente n. 13 soci e precisamente i Signori: Laura Abate-Daga, Bruno Aratri, Pietro Auletta, Cinzia Borreri, Elena Castagnetti, Claudio Cipullo, Massimo Di Carlo, Adele Milani, Giacinta Oltolina, Francesco Passoni, Elena Pescia, Ettore Rancati e Silvia Rita Zanetti, e per delega n. 17 soci e precisamente i Signori: Alessandra Basilio, Mario Bertino, Paolo Pasquale Bina, Daniela Bonizzoni, Monica Borlenghi, Angela Croce, Angelo Dora, Francesco Ferrari, Giovanna Ferrero, Gaia Di Carlo, Eugenio Ghezzi, Arianna Odierna, Gabriella M.E. Pautrie, Antonio Rega, Bruna Spataro, Maria Caterina Torriani e Guy Verdier risultando pertanto presenti complessivamente n. 30 soci su n. 33 soci ordinari aventi diritto di voto, ed avendo verificato che quanto ai partecipanti collegati è garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara, tenuto conto delle previsioni derogatorie del D.Lgs. 117/2017 che stabiliscono la possibilità di modificare lo statuto per l'adeguamento in parola con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per la validità dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione ed atta pertanto a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Presentazione ed approvazione della modifica dello statuto sociale per adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Riforma del Terzo Settore)

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha prorogato al 31 ottobre 2020, il termine per l'adeguamento dello statuto delle Onlus al Codice del Terzo Settore da ultimo fissato al 30 giugno 2020.

Ciò premesso il Presidente illustra le modifiche per il citato adeguamento al Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 101, comma 2 D.Lgs. 117/2017.

Nell'ambito di tale adeguamento si rende necessario procedere a modifiche allo statuto vigente di natura obbligatoria e di altra natura; ciò al fine del rispetto di quanto richiesto dal citato art. 101, comma 2 per poter continuare ad essere annoverati tra gli enti di Terzo settore, anche nel periodo di transizione della normativa. Si ritiene, tuttavia, opportuno, non procedere all'inserimento all'interno del vigente statuto di specifiche clausole, condizionate in quanto alla loro entrata in vigore, per motivi di chiarezza, semplicità e trasparenza dello stesso statuto.

Il Presidente indica brevemente le previsioni introdotte ex novo (ad esempio all'art. 3 "Attività di interesse generale" paragrafi 3 e 4, l'art. 4 "Attività diverse", l'art. 5 "Raccolta fondi", l'art. 6 "Ammissione", paragrafi 2 e 3, l'art. 7 "Diritti e doveri dei soci", paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'art. 9 "Attività di volontariato" paragrafo 1, l'art. 11 "Assemblea", paragrafi 1, 2, 5 e 6, l'art. 14 "Validità dell'Assemblea e modalità di voto" paragrafi 6, 7, 8, 9 e 10, l'art. 15 "Consiglio Direttivo", paragrafo 4, l'art. 17 "Funzionamento del Consiglio Direttivo", paragrafo 4, l'art. 20 "Libri sociali", l'art. 22 "Esercizio sociale" e l'art. 24 "Assicurazione dei volontari") tese a precisare in maggior misura i principi ed i meccanismi operativi della forma dell'Associazione di Promozione Sociale che IPOPOP assumerà solo all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2 del D.Lgs. 117/2017, risultando nel frattempo tale adozione "congelata" e rimanendo del tutto valido lo statuto attuale.

Viene data la facoltà ad ogni Socio di intervenire per fare commenti o chiedere delucidazioni, al termine del dialogo dopo alcuni chiarimenti, il Presidente chiede pertanto all'assemblea di approvare la modifica dello statuto sociale per adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Riforma del Terzo Settore) che consiste nell'approvare integralmente uno statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore inerenti le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 (cfr. Allegato 2), il quale resta per intero sospensivamente condizionato in quanto alla sua efficacia all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2 del D.Lgs. 117/2017. Di contro, lo statuto attualmente vigente, corrispondente ai requisiti ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva precedentemente richiamata.

L'assemblea approva all'unanimità (Soci presenti n. 30: n. 30 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti) la modifica dello statuto sociale per adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Riforma del Terzo Settore) come sopra strutturata ossia l'approvazione di uno statuto adeguato che resta per intero sospensivamente condizionato in quanto alla sua efficacia all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2 del D.Lgs. 117/2017. Di contro, mantenimento dell'efficacia dello statuto attualmente vigente,

Milano, 11 novembre 2020

BRUNO ARATRI
studiobpa <studiobpa@pec.it>

OGGETTO: Registrazione atti

Gentile Signor Aratri,

l'Ufficio comunica di aver proceduto in data 11 novembre 2020 alla registrazione del verbale di assemblea al n. 2693/3/2020.

Al termine dell'emergenza epidemiologica, verrà contattato dall'Ufficio per prenotare un appuntamento, al fine della consegna degli originali e l'apposizione dei timbri di registrazione.

Funzionario di riferimento: Emanuela Russo

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Ufficio (*)
Maria Montemurro
(Firmato digitalmente)

() Firma su delega del Direttore Provinciale (Vincenzo Gentile) disposta con atto n. 186372 del 28/08/2020*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

